

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE DI
ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**

L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, con sede legale in Lucca (55100), Via Santa Croce, n. 64 (P.IVA e Cod. Fisc. 92002650460), nella persona del suo Presidente *pro tempore*,

visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. 'Decreto *whistleblowing*');

viste le Linee Guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 12 luglio 2023 e aggiornate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;

considerata la necessità di regolamentare il procedimento di gestione delle segnalazioni esterne,

emana il seguente **Regolamento**

Art.1 - Oggetto della segnalazione

1. Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca, di cui il/la segnalante sia venuto/a a conoscenza nel contesto lavorativo.

2. Dette informazioni possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di disposizioni normative europee:
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- informazioni, compresi fondati sospetti, relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute ma che il/la segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;

- irregolarità che possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

3. Dalla segnalazione è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.

Art. 2 - Contenuti esclusi dalla segnalazione

1. Non possono essere oggetto di contestazione, ex art. 1 co. 2 del D.lgs. 24/2023:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II, dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea, indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

2. Non sono ricomprese, tra le violazioni segnalabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). In tali casi le comunicazioni saranno considerate inammissibili e archiviate.

Art. 3 - Soggetti che possono segnalare (“whistleblower”)

1. Possono effettuare segnalazioni i seguenti soggetti che operano nel contesto lavorativo dell'Ordine, indipendentemente dalla presenza di un contratto e, se presente, dalla sua natura e, quindi, a titolo esemplificativo:

- tutti i dipendenti dell'Ordine, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia con contratto di lavoro a tempo determinato;

- i lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono attività lavorativa presso l'Ordine;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine;
- le persone che rivestono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l'Ordine;
- gli iscritti all'Ordine e gli iscritti al registro dei tirocinanti.

2. La tutela è riconosciuta, oltreché al segnalante, anche a quei soggetti diversi da questo che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare, le misure di protezione si applicano anche a:

- Facilitatori, intendendosi per tali le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente (ad esempio vincolo di amicizia) nel medesimo contesto lavorativo;
- Gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3. Il presente Regolamento si riferisce ai casi in cui il segnalante renda nota la propria identità.

4. E' possibile effettuare la segnalazione in forma orale mediante incontro riservato con il/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), su richiesta di appuntamento da parte del segnalante nelle modalità che riterrà più idonee.

Art. 4 - Quando è possibile segnalare

1. La segnalazione può essere fatta:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Art. 5 - Canali di segnalazione

1. La segnalazione può essere effettuata tramite la piattaforma WHISTLEBLOWINGIT, seguendo le indicazioni ivi indicate, al seguente *link*:
<https://architettilucca.whistleblowing.it/>
2. Il portale è liberamente accessibile dal sito web istituzionale dell'Ordine, alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti" e l'Ordine raccomanda di utilizzare prioritariamente tale modalità.
3. Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale esterno attivato, a tal fine, presso l'A.N.A.C., ove, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - ha già effettuato una segnalazione interna e la medesima non ha avuto seguito;
 - il canale di segnalazione interna di cui ai commi precedenti non è attivo;
 - teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito;
 - ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4. Il segnalante può infine ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando:
 - ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;
 - teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
5. Nell'eventualità in cui una segnalazione sia inviata, per errore, con modalità differenti l'Ordine assicura comunque la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati ai sensi degli artt. 7 e 8.

Art. 6 - Gestione della segnalazione

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), adeguatamente nominato all'interno dell'Ordine, è il soggetto cui è affidata la gestione del canale interno di segnalazione ed è destinatario delle stesse.
2. Qualora il soggetto segnalato coincida con la figura del RPCT, la segnalazione verrà effettuata mediante il canale esterno attivato presso ANAC, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente Regolamento.
3. Mediante l'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5, il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l'oggetto della segnalazione e l'argomento di riferimento. All'atto della segnalazione, il segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma. Al termine dell'inserimento della segnalazione, la piattaforma attribuisce un codice identificativo univoco (codice ticket) che il segnalante deve conservare e trascrivere in quanto gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

4. Il RPCT mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute; fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, anche nel caso in cui proceda ad archiviazione.
5. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate all'interno della piattaforma per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
6. Nel caso di segnalazione in forma orale, il RPCT può procedere, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, può redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica di quanto trascritto.

Art. 7 - Tutela della riservatezza del segnalante

1. L'identità della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti (per esempio, il facilitatore) e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità sono protette e non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nel caso sia rivelata l'identità del segnalante, con consenso espresso del segnalato, sarà prodotta una comunicazione scritta con le ragioni della comunicazione.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
3. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 D.lgs. n. 33/2013 e all'accesso della persona interessata di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.
4. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del RPCT o di altri/e dipendenti venuti a conoscenza di informazioni inerenti al segnalante, comporta una responsabilità disciplinare, oltre ad una responsabilità penale e civile, ove configurabile.

Art. 8 – Protezione dalle ritorsioni

1. La persona segnalante non può subire ritorsioni, ovvero qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Per un'elencazione esemplificativa delle ritorsioni, nel rinviare all'art. 17 del d.lgs. 24/2023, si citano le seguenti condotte:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti (nel caso in cui vi siano dipendenti dell'Ordine);
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

2. La persona segnalante può comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.

3. La protezione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima all'autorità giudiziaria o contabile o alle Istituzioni dell'Unione europea o di divulgazione pubblica, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 9 - Limitazioni della responsabilità

1. Non è punibile chi riveli o diffonda le informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondato motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata nelle modalità richieste.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Art. 10 – Perdita delle tutele

1. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 11- Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative attualmente vigenti.

Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione pervenuta al RPCT è L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca, con sede legale in Lucca (55100), Via Santa Croce, n. 64 (P.IVA e Cod. Fisc. 92002650460), nella persona del suo Presidente *pro tempore*. Responsabile interno è il RPCT.

2. I dati personali eventualmente conferiti nell'ambito della segnalazione sono trattati con modalità informatiche al fine di processare la segnalazione nel rispetto della normativa vigente e della presente procedura.

3. Si fa espresso rinvio all'informativa presente nel sito web dell'Ordine.

Art. 13 – Formazione e pubblicità

1. Il RPCT assicura la divulgazione del presente Regolamento a tutti i dipendenti, organizzando apposita formazione. Le istruzioni operative a beneficio di tutti gli altri soggetti sono pubblicate sul sito web dell'Ordine.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.